



## Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

### Indice

#### Corte costituzionale

1. Corte cost., 27 febbraio 2020, n. 36, dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria del 27 dicembre 2016, n. 43, nella parte in cui non prevede la regola del concorso pubblico per il reclutamento del personale.

#### Corte di cassazione, sezioni unite civili

2. Cass. civ., sez. un., 4 marzo 2020, n. 6076, sulla giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una controversia avente ad oggetto richieste di emolumenti di natura pensionistica;
3. Cass. civ., sez. un., 28 febbraio 2020, n. 5591, sulla giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad una controversia concernente il rapporto di lavoro di dipendenti dell'Isvap;

#### Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

4. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2020, n. 1529, sulla modifica delle condizioni contrattuali di telefonia mobile solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto;
5. T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. III, 2 marzo 2020, n. 297, rimette alla Corte costituzionale la decorrenza del termine previsto dal comma 5 dell'art. 120 c.p.a. per impugnare la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti di gara;

6. [T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. II ter, 28 febbraio 2020, n. 2619](#), sulla nozione ed i limiti del “consumo sul posto” nella vendita di prodotti alimentari e distinzione con la ristorazione;
7. [T.a.r. per il Piemonte, sez. II, 26 febbraio 2020, n. 136](#), sul criterio di interpretazione e applicazione delle decisioni della Corte di Giustizia Ue: un esempio di dialogo tra Corti;
8. [T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. III ter, 7 febbraio 2020, n. 1659](#), nuovamente alla Corte di giustizia Ue la disciplina sul c.d. *spalma incentivi*.

## Consiglio di Stato – Pareri

9. [Cons. Stato, sez. cons. per gli atti normativi, 2 marzo 2020, n. 510](#), parere sullo schema di Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR;
10. [Cons. giust. amm. sic., sez. consultiva, 28 febbraio 2020, n. 61](#), sulla natura del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e sua assimilabilità all’omologo istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## Normativa

11. [LEGGE 10 FEBBRAIO 2020, N. 10](#) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. (GU Serie Generale n. 55 del 04-03-2020); Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2020;
12. [DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 MARZO 2020](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n. 55 del 04-03-2020);
13. [MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CIRCOLARE 4 MARZO 2020 N. 1](#) “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;
14. [DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° MARZO 2020](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 52 del 01-03-2020);
15. [LEGGE 28 FEBBRAIO 2020, N. 8](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (GU Serie Generale n. 51 del 29-02-2020 - Suppl. Ordinario n. 10); Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2020;

**16. LEGGE 28 FEBBRAIO 2020, N. 7** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. (GU Serie Generale n. 50 del 28-02-2020); Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/2020.

## Corte costituzionale

**(1)**

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria del 27 dicembre 2016, n. 43, nella parte in cui non prevede la regola del concorso pubblico per il reclutamento del personale.

[Corte costituzionale, sentenza 27 febbraio 2020, n. 36 – Pres. Cartabia, Red. Amoroso.](#)

La Corte costituzionale ha evidenziato che il pubblico concorso costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità e che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe a tale regola, con la previsione di un diverso meccanismo di selezione per il reclutamento del personale del pubblico impiego, deve essere delimitata in modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell'amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

La disposizione censurata si pone, quindi, in evidente contrasto con tale principio perché prevede – non diversamente dalla disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima nella sentenza n. 248 del 2016 – che il personale proveniente dalle disciolte associazioni di divulgazione agricola «rimane collocato nei ruoli della Regione Calabria alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro». L'inequivocabile tenore testuale della disposizione rende evidente che la norma censurata prevede un passaggio,

automatico e senza concorso pubblico, dei dipendenti delle disciolte associazioni di divulgazione agricola – enti che, come è pacifico nel giudizio a quo, hanno natura privatistica – nei ruoli del personale della Regione. Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato “*l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 della legge della Regione Calabria 27 dicembre 2016, n. 43, intitolata «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2017)»*”.

## **Corte di cassazione, sezioni unite civili**

**(2)**

**Le Sezioni unite dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una controversia avente ad oggetto la richiesta di emolumenti di natura pensionistica.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 marzo 2020, n. 6075 – Pres. Spirito, Est. D’Antonio.](#)**

Le Sezioni unite, decidendo su una sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato (18 aprile 2018, n. 2339), hanno precisato che: “*la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass. civ., sez. un., 31 luglio 2018, n. 20350)”*.

Nella specie la controversia ha ad oggetto il conseguimento da parte del ricorrente di un miglior trattamento pensionistico; la natura sostanzialmente

previdenziale ravvisabile nella controversia in esame impone, a parer delle sezioni unite, la giurisdizione del giudice ordinario, così come correttamente rilevato dal giudice amministrativo.

**(3)**

**Le Sezioni unite, decidendo su regolamento di giurisdizione in relazione ad un giudizio pendente presso il Tribunale di Roma, in qualità di giudice del lavoro, dichiarano la giurisdizione del g.a in relazione ad una controversia concernente il rapporto di lavoro di dipendenti dell'Isvap.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5591](#)  
[- Pres. Tirelli, Est. D'Oronzo.](#)**

Le Sezioni unite hanno precisato che la cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario; fanno eccezione a tale regola i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni indicate nell'art. 3 del d.lgs. 30/3/2001, n. 165, con la conseguenza che le controversie relative ai rapporti di lavoro delle amministrazioni elencate nell'articolo citato sono devolute alla giurisdizione Amministrativa.

Come è stato già affermato dalle sezioni unite, la norma ha valenza processuale e meramente ricognitiva, nel senso che si limita a specificare che sono sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quei rapporti di impiego, stipulati dagli enti ivi indicati, che siano qualificabili di impiego privato, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame per la quale vale la regola della riconducibilità ai rapporti di pubblico impiego non privatizzato, secondo la qualificazione risultante dalla norma generale di cui all'art. 3 d.lgs. n. 165/2001: «Le ragioni fondanti la previsione dell'art. 3 citato non sono, pertanto, venute meno con l'approvazione dell'art. 133 del d.lgs. n. 104/2010 che è norma processuale e nella quale non è ravvisabile la volontà del legislatore di ampliare le ipotesi di lavoro pubblico privatizzato fino a pervenire ad abrogare l'art. 3 del d.lgs. 165 citato» (Cass.

civ., sez. un., 19/6/2018, n. 16156, con riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato)”.  
Dal complesso quadro normativo risulta evidente che la legge ha inteso sottrarre il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ISVAP all'ambito della "privatizzazione", sicché il nesso che nel vigente ordinamento del pubblico impiego intercorre tra assetto della giurisdizione e natura del rapporto giustifica pienamente l'attribuzione al giudice amministrativo delle controversie concernenti il personale dell'ISVAP, come espressamente sancito con il D.Lgs. n. 373/1998.

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali**

**Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.**

**(4)**

**La VI sezione si è pronunciata sulla modifica delle condizioni contrattuali di telefonia mobile solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto.**

**[Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 2 marzo 2020, n. 1529 – Pres. Santoro, Est. Lopilato.](#)**

L'operatore di telefonia mobile, nella fase di esercizio del diritto potestativo di modificazione del rapporto contrattuale, è obbligato ad indicare le ragioni oggettive, connesse, normalmente, alla gestione di sopravvenienze rilevanti, che giustificano in modo oggettivo lo *ius variandi*.

Ha ricordato la Sezione che lo *ius variandi* costituisce un diritto potestativo, riconosciuto ad una parte, dalla legge o dal contratto, di modificare o specificare unilateralmente il contenuto del contratto. Si tratta di un diritto che è esercitato mediante un negozio unilaterale recettizio di secondo grado che può avere una efficacia modificativa del contratto su cui incide ovvero anche un'efficacia dichiarativa, con svolgimento interno di tipo specificativo.

Nell'ambito dei contratti di diritto comune, caratterizzati dalla presenza di parti che si pongono in posizione di tendenziale eguaglianza, esistono alcune norme che contemplano fattispecie riconducibili a tale istituto. A titolo esemplificativo: i) rientra nella prima tipologia di efficacia, l'art. 1664 cod. civ., il quale dispone che l'appaltatore può pretendere la revisione del compenso pattuito nella misura in cui sia aumentato il costo dei materiali e della mano d'opera per effetto di circostanze imprevedibili; ii) rientra nella seconda tipologia di efficacia l'istruzione che il mandante fornisce al mandatario (art. 1711, comma 2, cod. civ.).

Il rischio di abusi contrattuali può essere evitato mediante l'operatività di limiti all'esercizio di tale diritto potestativo.

Il primo limite è di natura convenzionale e può essere rappresentato dalla introduzione nel contratto stesso di previsioni che sottopongano l'esercizio del potere di modifica unilaterale del contratto a precise condizioni di esercizio. In particolare, tali condizioni sono normalmente connesse all'esigenza di gestire sopravvenienze che si possono verificare durante la fase di attuazione del rapporto contrattuale, per riequilibrare il contenuto negoziale con finalità manutentive dello stesso. Si tratta di limiti che evitano anche che la clausola negoziale possa essere ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.

Il secondo limite è di natura legale e deriva dal principio di buona fede (artt. 1375-1376 cod. civ.). La buona fede ha una funzione non solo di integrazione delle lacune contrattuali ma anche di correzione delle modalità di attuazione delle previsioni negoziali in contrasto con le regole di condotta della correttezza. In questa prospettiva, l'eventuale esercizio del diritto potestativo

secondo modalità confliggenti con il principio di buona fede integra gli estremi di un abuso del diritto, con conseguente operatività del rimedio dell'*exceptio doli generalis* finalizzato a bloccare l'efficacia del potere stesso.

Nell'ambito dei contratti con le parti deboli, caratterizzati da una situazione di squilibrio informativo ed, in alcuni casi, economico, tra le parti, il legislatore europeo e nazionale, proprio in ragione della particolare natura della clausola in esame, ha ritenuto necessario disciplinare il potere di modificazione unilaterale sottoponendo il suo esercizio a limiti legali mediante la previsione di specifiche norme imperative che costituiscono una proiezione applicativa dello stesso principio di buona fede.

Con riferimento ai contratti di telefonia la Sezione ha affermato che occorre accertare se esistano disposizioni di collegamento tra parte generale, relativa alla tutela dei consumatori, e parte speciale, relativa al settore della tutela degli utenti nei contratti di comunicazione elettronica.

Sul piano interno, era prevista una espressa norma di collegamento costituita dall'art. 70, d.lgs. n. 259 del 2003 che disponeva che «rimane ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori». Tale norma è stata abrogata dall'art. 49, comma 1, lett. f), d.lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, comma 1, del medesimo decreto. Tale decreto n. 70 del 2012 è stato adottato per dare attuazione, tra l'altro, alla direttiva 2009/136 Ce.

Sul piano europeo, l'art. 1, par. 4, della direttiva 4. 22/2002/Ce, come modificato dall'art. 1, par. 4 della direttiva 2009/136 Ce, stabilisce che «le disposizioni della presente direttiva relative ai diritti degli utenti finali si applicano fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/Cee e 97/7/Ce, e le norme nazionali conformi al diritto comunitario».

Dalla lettura coordinata delle norme nazionali ed europee risulta come la ragione dell'abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 70 del Codice sia dipesa



dalla volontà del legislatore di dare attuazione a quanto sancito a livello europeo con la introduzione della riportata norma generale, inserita nella direttiva n. 22, di coordinamento tra parte generale e speciale di tutela delle parti deboli. Per quanto tale norma non sia stata poi recepita a livello interno ciò non esclude che, all'esito di una interpretazione conforme, il diritto interno deve essere inteso nel senso che la disposizione dell'art. 70 non esclude che si applichino anche le disposizioni generali contenute nel Codice del consumo.

In particolare, per quanto rileva in questa sede, deve ritenersi che trovi applicazione l'art. 33, comma 2, lett. m., che condiziona l'esercizio dello *ius variandi* alla sussistenza di un giustificato motivo indicato nel contratto.

Chiarito ciò, deve, comunque, rilevarsi come, anche in assenza di tale puntuale prescrizione, un limite legale è desumibile dal principio generale di buona fede nella fase di esecuzione del contratto, che impedisce alla parte forte di incidere in via unilaterale sul contenuto del contratto con modalità esecutive contrastanti con le regole di correttezza.

(5)

**Il Tar per la Puglia, Lecce, rimette alla Corte costituzionale la decorrenza del termine previsto dal comma V dell'art. 120 c.p.a. per impugnare la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti di gara.**

**[Tar per la Puglia, Lecce, sezione III, ordinanza 2 marzo 2020, n. 297 – Pres. D'Arpe, Est. Abate.](#)**

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma V, c.p.a. nella parte in cui fa decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione dei motivi aggiunti dalla

ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 79, d.lgs. n. 163 del 2006, per contrasto con il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., in quanto, equiparando il termine per la proposizione dei motivi aggiunti a quello per la proposizione del ricorso, impedisce di fatto la tutela giurisdizionale della parte ricorrente avverso i vizi di legittimità del provvedimento di aggiudicazione rivelati dagli atti e dai documenti successivamente conosciuti.

Ha chiarito la sezione che i motivi aggiunti - che determinano l'introduzione di ulteriori censure a sostegno delle domande già proposte (c.d. motivi aggiunti propri) ovvero nuove domande connesse a quelle già proposte (c.d. motivi aggiunti impropri) - rappresentano lo strumento processuale atto a contestare la legittimità di atti o vizi ulteriori, non conosciuti (incolpevolmente) al momento della proposizione del ricorso (nella specie, avverso l'aggiudicazione) e la cui successiva conoscenza è spesso volte riconducibile all'esercizio del diritto di accesso (corrispondente, dal lato passivo, ad un obbligo di ostensione dell'Amministrazione, al cui ritardato adempimento lo strumento dei motivi aggiunti ha proprio la funzione di soccorrere); sicché l'art. 120, comma V, c.p.a., nella parte in cui - espressamente e testualmente - riferisce il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione relativa all'aggiudicazione di cui all'art. 79, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 anche alla proposizione di motivi aggiunti, si pone - evidentemente - in contrasto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., che, inteso nella sua piena effettività, impone di collegare la decorrenza del termine di decadenza per adire il Giudice alla concreta possibilità di esercitare consapevolmente il diritto di azione e, quindi, nel caso in esame, alla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza degli atti e dei vizi ulteriori, non conosciuti al momento della proposizione del ricorso.

A riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affrontato la questione della tempestività dei motivi aggiunti *in subiecta* materia nel caso in cui la possibilità di conoscere i contenuti dell'offerta dell'aggiudicatario (e di prospettare i vizi della relativa valutazione) sia derivata soltanto dall'accesso agli atti assicurato dall'art. 79, d.lgs. n. 163 del 2006, ritenendo che, in tal caso, la parte che ha già proposto ricorso avverso l'aggiudicazione

può proporre motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nell'ulteriore termine di decadenza che può essere al massimo di dieci giorni, per vizi rilevati dagli atti e documenti successivamente conosciuti attraverso l'accesso ("semplificato") agli atti.

Ciò in quanto l'art. 79, d.lgs. n. 163 del 2006, (i) al comma 5, imponeva alla stazione appaltante di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni (con le modalità espressamente indicate nella medesima disposizione) ai rispettivi interessati (come specificamente individuati dallo stesso articolo) i provvedimenti di aggiudicazione definitiva, di esclusione e la data di avvenuta stipulazione del contratto, (ii) al comma 5 bis, prevedeva che detta "comunicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c)" - ossia le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro - e, (iii) al comma 5 quater, stabiliva che la predetta comunicazione deve indicare gli uffici e gli orari in cui, nei successivi 10 giorni, senza necessità di specifica richiesta, i medesimi soggetti possono prendere visione ed eventualmente estrarre copia degli atti della procedura, prevedendo, dunque un accesso automatico *ex lege* a tutti gli atti di gara (con la sola eccezione di quelli per i quali la stessa comunicazione avesse espressamente indicato il divieto o il differimento dell'accesso), al cui decorso si legava una presunzione legale di conoscenza degli atti e documenti messi effettivamente a disposizione nei suddetti uffici ed orari.

Ha quindi affermato la Sezione che nonostante gli sforzi profusi dalla giurisprudenza amministrativa per interpretare l'art. 120, comma V, c.p.a., in parte qua, conformemente alla Costituzione (art. 24), ed anzi (anche) in virtù dei sopra riportati tentativi interpretativi della giurisprudenza, ad avviso meditato del Collegio, la norma in questione (nella parte in cui disciplina il termine di decorrenza per la proposizione dei motivi aggiunti), a causa del proprio univoco tenore letterale (che non ammette eccezioni) e dei correlati e definitivi effetti preclusivi/decadenziali, non sfugge ai prospettati forti dubbi di incostituzionalità per violazione del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost. (e ciò anche ove la si interpretasse secondo la giurisprudenza del Consiglio

di Stato sopra richiamata, che tenta di mitigare la rigidità della disposizione di cui trattasi).

**Si segnala che la presente ordinanza sarà oggetto di apposita News dell'Ufficio studi, massimario e formazione.**

(6)

**Il Tar per il Lazio si pronuncia sulla nozione ed i limiti del “consumo sul posto” nella vendita di prodotti alimentari e sulla distinzione con la ristorazione.**

**[Tar per il Lazio, Roma, sezione II \*ter\*, sentenza 28 febbraio 2020, n. 2619 – Pres. Morabito, Est. Gatto Costantino.](#)**

Con la sentenza in commento, il Tar per il Lazio ha ribadito il proprio orientamento in tema di elementi distintivi della vendita di prodotti alimentari con possibilità di un loro “consumo sul posto” rispetto alla ristorazione, evidenziando come la nozione di “servizio al tavolo”, che connota quest’ultima e che deve essere escluso nel primo caso, non possa ricondursi alla semplice attività dei camerieri e postuli, invece, una dimensione “funzionale”, da accertarsi caso per caso, così da verificare che il “consumo sul posto” rimanga accessorio e non prevalente rispetto alla vendita per asporto.

La sentenza evidenzia come la distinzione abbia rilevanti ricadute in termini di parità di trattamento e tutela della concorrenza in quanto le ristorazioni sono soggette a penetranti limiti (puntualmente analizzati nella motivazione) e, nel territorio della Città Storica di Roma Capitale, ad un altrettanto severo contingentamento; mentre, poiché ad essi non sono soggette le aziende di vendita di prodotti alimentari, nell'ambito del relativo

mercato l'attivazione del consumo sul posto (che dovrebbe costituire solo una modalità di una fruizione aggiuntiva e sussidiaria rispetto alla vendita per asporto), si è di fatto ampliata fino a costituire il rischio di evidenti elusioni dei vincoli rigorosi imposti alle attività di ristorazione.

La sentenza riporta anche come la casistica avesse consentito di enucleare una molteplicità di indicatori da osservarsi nell'indagine funzionale sull'organizzazione dell'azienda erogatrice (quali la tipologia degli arredi, l'offerta degli alimenti a porzione con menu di tipo ristorativo, la presenza di miscita di bevande alcoliche e così via), che il Regolamento locale di Roma Capitale (art. 5 della D.A.C. n. 47 del 2018) aveva recepito ed approfondito.

Il Consiglio di Stato, con le sentenze variamente richiamate dalla decisione in commento ed in particolare la decisione n. 2280 del 2019, ha invece ritenuto che il "servizio al tavolo" non possa che identificarsi con la presenza di camerieri, così da considerare irrilevanti le ulteriori e differenti modalità di erogazione del servizio che si sono dapprima indicate e, sulla base di tale presupposto, ha annullato l'art. 5 del Regolamento n. 47 del 2018 (sentenze nn. 139 e 141 dell'8 gennaio 2020).

Tuttavia, lo stesso giudice di appello, con sentenza n. 8923 del 31 dicembre 2019 (passata in decisione successivamente alle sentenze dapprima indicate, ancorché pubblicata prima) è poi pervenuto ad una conclusione del tutto opposta, confermativa dell'orientamento del TAR e della necessità di una indagine funzionale.

Il Tar, con la sentenza in esame, ha quindi rilevato che l'intervenuto annullamento dell'art. 5 del Regolamento n. 47 del 2018 non ha comportato il venir meno della necessità di identificare, caso per caso, i tratti distintivi dell'istituto, in diretta applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. f bis), d.l. n. 223 del 2006, non più mediata dalla fattispecie regolamentare; ed ha confermato il proprio orientamento, non senza criticamente evidenziare i limiti del

percorso argomentativo delle contrarie decisioni del Consiglio di Stato e sollecitare la remissione della questione controversa all'Adunanza Plenaria.

A tali fini, il giudice di primo grado si è soffermato su alcuni elementi ulteriori, precisando i limiti dell'istituto in relazione alle facoltà di vendita degli artigiani alimentari ed alle relative condizioni, individuando i criteri distintivi della nozione di "gastronomia", precisando condizioni e termini della sua vendita o somministrazione a seconda delle modalità di preparazione (se fredda o calda ed in dipendenza delle modalità di cucina) ed approfondendo la distinzione sotto il profilo dei "tipi negoziali" tra la vendita e la ristorazione (nelle quali prevalgono, rispettivamente, la compravendita ed il servizio).

(7)

**Il Tar per il Piemonte si pronuncia sul criterio di interpretazione e applicazione delle decisioni della Corte di giustizia Ue: un esempio di dialogo tra Corti.**

**[Tar per il Piemonte, sezione II, sentenza 26 febbraio 2020, n. 136 – Pres. Testori, Est. Malanetto.](#)**

Le decisioni della Corte di giustizia Ue devono essere interpretate ed applicate compatibilmente con gli strumenti di tutela di cui l'ordinamento nazionale dispone nel suo insieme (fattispecie in tema di energia e fonti rinnovabili).

Ha ricordato il T.a.r. che la Corte di giustizia Ue, sez. II, 24 ottobre 2019, C 212/18 ha così statuito: "L'articolo 6, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un'istanza di autorizzazione a sostituire il metano – quale fonte di alimentazione di un impianto di produzione di energia elettrica che genera emissioni in atmosfera – con una sostanza ottenuta dal trattamento chimico di oli vegetali esausti deve essere respinta per la ragione che tale sostanza non è iscritta nell'elenco delle categorie di combustibili ottenuti dalla biomassa autorizzati a tal fine e che detto elenco può essere modificato solo con decreto ministeriale la cui procedura di adozione non è coordinata con la procedura amministrativa di autorizzazione dell'utilizzo di tale sostanza come combustibile, se lo Stato membro ha potuto ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che non sia stato dimostrato che l'utilizzo di tale olio vegetale, in simili circostanze, soddisfa le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 e, in particolare, è privo di qualsiasi possibile effetto nocivo sull'ambiente e sulla salute umana. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel procedimento principale.”

La Corte dunque ha:

a) preso atto che la normativa di cui al procedimento principale ha come effetto che il bioliquido non possa essere impiegato quale combustibile, non essendo inserito nell'apposito elenco; ricordato che la normativa ambientale è ispirata ad un criterio di precauzione e deve tenere conto di tutti i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute, e, pur contemporaneamente riconoscendo che la sostanza in questione presenta le caratteristiche del

bioliquido, ritenuto la soluzione nazionale compatibile con l'ordinamento comunitario.

Ha infatti precisato la Corte: "si deve ritenere che l'esistenza di un certo grado di incertezza scientifica relativa ai rischi ambientali associati alla cessazione della qualifica di rifiuto di una sostanza, come gli oli di cui al procedimento principale, possa indurre uno Stato membro, tenuto conto del principio di precauzione, a decidere di non includere tale sostanza nell'elenco dei combustibili autorizzati". Ancora: "la circostanza che l'autorità nazionale competente accerti che, una volta soddisfatti certi criteri, un rifiuto determinato perde la sua qualità di rifiuto in relazione a un particolare utilizzo, non comporta che detto rifiuto cessi di essere tale quando è destinato ad altri fini. Infatti, non è escluso che il rispetto delle condizioni enunciate all'articolo 1, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 13 della direttiva 2008/98 dipenda dal trattamento specifico e dagli utilizzi specifici previsti, il che implica che tale rispetto sia verificato separatamente per ciascuno di tali utilizzi";

b) ritenuto compatibile con la presupposta normativa comunitaria anche il fatto che l'inserimento del bioliquido nell'elenco dei combustibili autorizzati avvenga con una procedura centralizzata (modifica dell'elenco per decreto ministeriale), non coordinata con la procedura volta ad ottenere l'autorizzazione a sostituire il combustibile impiegato nella singola centrale termica.

Ha chiarito il T.a.r. che la decisione della Corte, letteralmente interpretata, ha demandato al Tribunale un accertamento strutturalmente incompatibile con il processo amministrativo italiano. Nel caso di specie, infatti, assunto che l'unica sede in cui è legittimo che sia valutata la possibilità di impiego del bioliquido quale combustibile è quella del procedimento di modifica del pertinente decreto ministeriale da parte del competente Ministero si osserva: il giudizio trova fisiologico limite e perimetro negli atti impugnati; detti atti



non hanno comportato alcuna valutazione di puntuale impatto ambientale della sostanza in quanto tale, limitandosi a prendere atto, con scelta ritenuta condivisibile dalla Corte di giustizia, del mancato inserimento del combustibile nell'apposito elenco; l'unica amministrazione abilitata ad intervenire su tale elenco è il competente Ministero che (legittimamente) non risulta neppure tra le parti evocate in giudizio in quanto (seguendo la valutazione della Corte, sempre legittimamente) non coinvolto nel procedimento per cui è causa.

In sostanza le indicazioni della Corte sembrerebbero demandare al Tar di effettuare degli accertamenti su attività (verosimilmente ancora mai svolte) da parte di una autorità terza e del tutto estranea al giudizio ed al presupposto procedimento. Anche volendo prescindere dal generalizzato divieto per il giudice amministrativo di pronunciarsi in relazione a poteri non ancora esercitati dall'amministrazione (art. 34, comma 2, c.p.a.), resta il fatto che una sentenza non può rendere statuizioni vincolanti per una amministrazione che non è parte del giudizio, e neppure del procedimento a monte, in quanto il giudice amministrativo non svolge indagini officiose *erga omnes* ma risponde a puntuali censure di parte avverso specifici atti.

Da ultimo le modalità con le quali l'aggiornamento dell'elenco dei combustibili sono effettuate (periodico inserimento in un d.m.), ossia la modifica di un atto generale con efficacia su tutto il territorio nazionale, comporterebbero anche che, per eventuali vizi di detto atto, operi la sola competenza del T.a.r. per il Lazio.

Ne risulta che il T.a.r. non ritiene possibili, nel presente giudizio, ulteriori accertamenti; né possono trovare ingresso le verifiche tecniche richieste dalla parte ricorrente, sia per le plurime ragioni ostative già evidenziate, sia per il fatto che il quesito prospettato dalla parte è volto a richiedere ai tecnici se l'impiego del bioliquido in questione avrebbe, rispetto ad altri combustibili tradizionali presenti nell'allegato X, un impatto ambientale positivo,

richiesta che non è neppure coerente con le indicazioni della Corte. Infatti non è mai stato messo in discussione né dalla Provincia, né nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale, né dalla stessa Corte di giustizia, che ne ha preso atto, il bilancio ambientale positivo dell'operazione proposta; a tutto concedere l'accertamento evocato dalla Corte riguarda l'assoluta (o ragionevolmente tale) mancanza di incidenze ambientali o sulla salute negative rispetto alla combustione di questo tipo di sostanza, valutazione che, nell'impostazione suggerita dalla Corte, sembra prescindere dalla comparazione con i combustibili già autorizzati ed in commercio.

In siffatto quadro, da ultimo, ritiene il Tar che non si verifichi necessariamente, tuttavia, il paventato difetto di effettività della tutela che la ricorrente adombra.

La pronuncia della Corte non può infatti che essere interpretata ed applicata compatibilmente con gli strumenti di tutela di cui l'ordinamento nazionale dispone nel suo insieme.

La Corte ha subordinato la propria valutazione di compatibilità eurounitaria della normativa alla circostanza che lo "Stato", nel suo complesso, garantisca quantomeno che una valutazione non manifestamente erronea circa l'inclusione o meno del bioliquido nell'apposito elenco sia stata effettuata.

Ciò comporta, compatibilmente con il sistema nazionale, che la ricorrente possa e debba sollecitare l'unica autorità competente (Ministero) ad effettuare siffatta valutazione; a fronte di una eventuale inerzia pare al collegio che la ricorrente disporrebbe anche della tutela avverso il silenzio, poiché è pacifico in giurisprudenza che l'obbligo di provvedere non presuppone solo una puntuale previsione normativa ma sussiste anche "nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l'adozione di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire

all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni” (Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2014, n. 5601).

Ora è indubbio che la fattispecie presenti una peculiarità e che la ricorrente vanti una pronuncia della Corte di giustizia che ha enucleato un obbligo dello Stato in relazione ad un procedimento di suo interesse quale condizione di compatibilità della normativa nazionale, sicché sembra ragionevolmente possibile che la parte si attivi presso la competente amministrazione (cosa che in discussione la parte ha dichiarato di non avere ancora fatto), percorrendo poi eventualmente gli idonei strumenti di tutela.

(8)

**Il T.a.r. per il Lazio rimette nuovamente alla Corte di giustizia Ue la disciplina sul c.d. *spalma incentivi*.**

**[Tar per il Lazio, Roma, sezione III ter, ordinanza 7 febbraio 2020, n. 1659 – Pres. Lo Presti, Est. Di Nezza.](#)**

Il Tar per il Lazio sottopone nuovamente alla Corte di giustizia UE la disciplina sul c.d. *spalma incentivi* (ossia la normativa nazionale del 2014 che, nel prevedere nuove modalità di erogazione delle tariffe incentivanti dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, ha modificato – *in peius* – le condizioni contrattuali a suo tempo concordate, con i titolari di simili impianti, sulla base di più elevati incentivi economici).

**Si segnala che la presente ordinanza è stata oggetto di apposita News n. 23 del 3 marzo 2020, da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione.**

## Consiglio di Stato – Pareri

**(9)**

**Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR.**

**[Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 2 marzo 2020, n. 510 – Pres. Volpe, Est. Speciale.](#)**

**(10)**

**Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia si è pronunciato sulla natura del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e sua assimilabilità all'omologo istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.**

**[Cons. giust. amm. sic., sezione consultiva, parere 28 febbraio 2020, n. 61 – Pres. Carloti, Est. Bufardecì e Ardizzone.](#)**

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana non può essere assimilato a un ricorso giurisdizionale ed esso è sempre stato e rimane un rimedio amministrativo giustiziale a carattere impugnatorio e a struttura contenziosa.

La Sezione ha ricordato che il dibattito sulla natura del ricorso straordinario si è polarizzato negli ultimi anni, anche in chiave diacronica, attorno a due posizioni: da un lato, vi è chi ritiene che il procedimento per ricorso straordinario, pur presentando marcati tratti contenziosi esaltati dal ruolo di vero e proprio “decidente”, indipendente e terzo, del Consiglio di Stato (o

di questo Consiglio), continui a essere un ricorso amministrativo; dall'altro lato, si colloca invece chi sostiene che il ricorso straordinario sia evoluto in maniera decisa e irreversibile - soprattutto all'indomani della l. 18 giugno 2009, n. 69 (con la quale è stata introdotta la possibilità, per il Consiglio di Stato in sede consultiva di rinviare alla Corte costituzionale questioni di legittimità costituzionale ed è stata, al contempo, abrogata la potestà del Governo di deliberare in senso difforme rispetto al parere espresso dal Consiglio di Stato) - in un procedimento fortemente "giurisdizionalizzato", in cui il parere del Consiglio di Stato assumerebbe i connotati di una vera e propria "decisione" vincolante.

A questo proposito la Sezione non condivide la tesi "amministrativista", che sottovaluta l'irriducibilità del ricorso straordinario a un ordinario ricorso amministrativo (non foss'altro per il ruolo determinante assegnato a un Organo magistratuale e di rilievo costituzionale qual è il Consiglio di Stato), e nemmeno quella "giurisdizionale" (dal momento che, solo a voler fare un esempio, il contraddittorio che si attua nell'ambito del procedimento per ricorso straordinario, per come attualmente disciplinato, è ben lontano dagli standard richiesti per un qualunque contraddittorio processuale), tesi quest'ultima che, peraltro, difficilmente riesce a giustificare la perdurante ragion d'essere dell'istituto (giacché, se il ricorso straordinario fosse effettivamente "giurisdizionale", esso sarebbe, nella migliore delle ipotesi, un inutile duplicato di un giudizio amministrativo o, nella peggiore delle ipotesi, un processo minore e deforme, confliggente con molti parametri di rango costituzionale e convenzionale in materia di giusto processo).

La riferita polarizzazione del dibattito attorno alle due tesi, estreme e giustapposte, della "natura amministrativa" e della "natura giurisdizionale", ha finito per porre in ombra quella che, ad avviso della Sezione, è la corretta dimensione giuridica in cui deve essere inquadrato il ricorso straordinario: si allude, come accennato, alla funzione giustiziale, di cui esso - si ribadisce - è l'espressione più alta nel nostro ordinamento giuridico.

Esercitando la funzione giustiziale, come è noto, le amministrazioni risolvono, senza ricorrere al giudice, i conflitti insorti tra le medesime amministrazioni o tra le amministrazioni, da un lato, e i cittadini e le imprese, dall'altro.

La funzione giustiziale, così succintamente descritta, si colloca, dunque, tra l'amministrazione e la giurisdizione e trova una base normativa anche nella Costituzione, là dove l'art. 117 della Carta, nel secondo comma, alla lettera l), nell'elencare le materie di legislazione esclusiva dello Stato, tiene distinta quella della «giurisdizione e norme processuali» dalla «giustizia amministrativa».

Non soltanto il ricorso straordinario, del resto, è espressione della funzione giustiziale. Al contrario, sono ormai numerosi gli esempi di istituti amministrativi giustiziali e, anzi, questi si sono moltiplicati negli anni recenti, anche a cagione della crisi – in termini di arretrato e di lunghezza dei giudizi – maturata nella giurisdizione. Basti fare qualche esempio: oltre ai ricorsi amministrativi, i reclami alle Autorità indipendenti, le procedure di conciliazione presso vari organismi amministrativi e così via. Tutte queste ipotesi (e le altre non menzionate) vengono oggi ricondotte all'insieme disomogeneo (a parte l'elemento unificante di tipo finalistico, ossia la soluzione dei conflitti) delle procedure di ADR – *Alternative dispute resolution*.

La peculiarità della funzione giustiziale risiede nella circostanza che essa condivide il medesimo finalismo della giurisdizione (ossia, come accennato, la risoluzione dei conflitti), della quale presenta anche alcuni tratti strutturali (come il contraddittorio, l'attivazione a istanza di parte, la più o meno accentuata indipendenza del decidente, ecc.), pur rimanendo nell'ambito dell'attività amministrativa. Per un verso, infatti, la funzione giustiziale è una funzione propria dell'amministrazione; per altro verso, essa dà luogo a decisioni, destinate a risolvere un conflitto, che scaturiscono da un

contenzioso che, nei modelli più sofisticati, replica l'isomorfismo trilaterale di un giudizio (è questo il caso, per l'appunto, del ricorso straordinario, ma anche dei procedimenti giustiziali delle Autorità indipendenti, in cui il decidente è spesso terzo rispetto alle parti).

Siffatta dualità della funzione si riflette anche nella disciplina degli istituti giustiziali, i cui procedimenti sono e rimangono comunque procedimenti amministrativi, pur mutuando taluni tratti dei giudizi. Le loro discipline o, meglio, le eventuali lacune di tali discipline, possono dunque essere colmate attraverso il ricorso sia ai principi del procedimento amministrativo sia a quelli del processo, a seconda della natura più o meno contenziosa dello specifico procedimento e delle esigenze che occorre, di volta in volta, tutelare.

La funzione giustiziale però non si identifica mai con la giurisdizione e rimane ben distinta e alternativa. Ad essa, in particolare, non si applicano quelle regole che costituiscono lo statuto minimo e fondamentale di ogni giudizio, secondo il diritto umanitario. Questo profilo, proprio con riferimento al ricorso straordinario, è stato condivisibilmente spiegato dal Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 2848 del 12 novembre 2019, secondo cui: «la sentenza [della Corte costituzionale] 9 febbraio 2018 n. 24 ha affrontato ... trasversalmente la questione dell'applicabilità delle regole convenzionali in tema di equo processo. Per la Corte "il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è, come noto, rimedio alternativo al ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo, spettando al ricorrente di scegliere liberamente fra l'una e l'altra via, con l'unica conseguenza che una volta scelta una non è più possibile intraprendere l'altra, e salva restando naturalmente la facoltà dei controinteressati di chiedere la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario eventualmente prescelto dal ricorrente». E «del resto, che dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo si traggano conclusioni negative sulla riferibilità alla decisione del ricorso straordinario delle garanzie convenzionali in tema di equo processo è confermato dalle

pronunce nelle quali la stessa Corte si è direttamente occupata di questo particolare rimedio. Ciò è avvenuto in tre occasioni, e in due delle quali proprio con specifico riferimento alla previsione dell'art. 6 della CEDU" (Corte cost., 9 febbraio 2018, n. 24).

Va, infatti, ricordato che nella decisione 28 settembre 1999, Nardella contro Italia, la Corte EDU ricostruisce la disciplina dell'istituto del ricorso straordinario come rimedio speciale ed esclude che esso – del ritardo nella cui decisione il ricorrente si doleva nel caso di specie – ricada nell'ambito di applicazione della Convenzione. Per la stessa ragione osserva che il ricorso al Presidente della Repubblica non rientra fra quelli che devono essere esperiti previamente al ricorso ex art. 35 della Convenzione stessa. Ciò premesso, nella pronuncia è sottolineato come, optando per il gravame speciale del ricorso straordinario, il ricorrente (che pure è stato informato della possibilità di proporre il ricorso giurisdizionale) sceglie esso stesso di esperire un rimedio che si pone fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 6 della Convenzione.

Sulla base dei medesimi argomenti e richiamando il caso Nardella, nella decisione 31 marzo 2005, Nasalli Rocca contro Italia, la Corte EDU ha dichiarato irricevibile un ricorso proposto a essa dal ricorrente che aveva preventivamente esposto le sue ragioni in alcune lettere al Presidente della Repubblica. La Corte osserva che tali lettere, anche a volerle considerare equivalenti a un rimedio straordinario, non ricadono comunque nella sfera di applicazione dell'art. 35 della Convenzione.

Particolarmente significativo è che alle stesse conclusioni la Corte di Strasburgo pervenga nella sentenza 2 aprile 2013, Tarantino e altri contro Italia, successiva quindi alla riforma del 2009, dove ribadisce che la parte ricorrente, "presentando un appello speciale al Presidente della Repubblica nel 2007, non ha avviato un procedimento contenzioso del tipo descritto all'articolo 6 della Convenzione (si veda Nardella c. Italia (dec.), n. 45814/99,



CEDU 1999-VII, e Nasalli Rocca (dec.), sopra citata), e che, pertanto, la disposizione non è applicabile” (paragrafo 62).».

Se le considerazioni appena svolte valgono sia per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sia per il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ancor più evidente è, nel secondo istituto, la sua irriducibilità alla giurisdizione intesa in senso proprio, da cui la conseguente erroneità della tesi, quasi tralatizia nella dottrina prevalente, che accosta i due strumenti giustiziali alla giurisdizione (ancorché la tesi della giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario sia stata di recente posta in discussione; v., al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale 2 aprile 2014, n. 73 e 9 febbraio 2018, n. 24, nonché il parere del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza generale, 5 dicembre 2019, n. 3071). Tale accostamento, secondo la Sezione, per i motivi sopra riferiti non vale pienamente per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed è invece una inesatta e fuorviante descrizione meramente fenomenica nel caso del ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia per la semplice, ma dirimente ragione che a una ricostruzione del genere si oppone la chiarezza di plurimi dati positivi.

A quest’ultimo proposito merita esser ricordato che il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, a differenza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è esplicitamente previsto da una disposizione di rango costituzionale: si allude all’art. 23 dello Statuto regionale, approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il cui quarto comma recita: «I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.».

In aggiunta a quanto appena considerato, marca la differenza con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la circostanza che l’analogo

istituto isolano sfocia in una decisione, recepita in un decreto del Presidente della Regione.

Inoltre, nel caso del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, all'indomani della l. n. 69 del 2009, la decisione sostanziale va individuata nel parere del Consiglio di Stato in sede consultiva, ossia nell'atto deliberativo di una magistratura, e quella formale nel decreto del Presidente della Repubblica, che recepisce il parere dell'Organo consultivo. Nel caso del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, la decisione del ricorso, invece, è sostanzialmente e formalmente del Presidente della Regione, ossia di un'autorità che, pur esercitando anche una funzione giustiziale, è comunque la principale autorità politico-amministrativa della Sicilia.

La diversità tra le due specie di ricorsi straordinari si coglie anche sul lato procedurale, non soltanto per quanto appena osservato circa la potestà giuntale di decisione in difformità, ma anche su molti altri aspetti della procedura, fatta eccezione per il segmento di essa che conduce alla trasposizione in sede giurisdizionale.

Ben potrebbe la Regione Siciliana, nel dare attuazione al quarto comma dell'art. 23 Stat., nel rispetto di quanto previsto dell'art. 43 Stat., disciplinare diversamente l'istituto, con i soli limiti del rispetto della competenza decisoria del Presidente della Regione e dell'obbligatorietà del parere di questo Consiglio.

## **Normativa ed altre novità di interesse**

**(11)**

**LEGGE 10 FEBBRAIO 2020, N. 10** Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. ([GU Serie Generale n. 55 del 04-03-2020](#));

Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2020;

**(12)**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 MARZO 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. ([GU Serie Generale n. 55 del 04-03-2020](#));

**(13)**

**MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CIRCOLARE 4 MARZO 2020 N. 1** “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

**(14)**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° MARZO 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ([GU Serie Generale n. 52 del 01-03-2020](#));

**(15)**

**LEGGE 28 FEBBRAIO 2020, N. 8** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle

pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. ([GU Serie Generale n. 51 del 29-02-2020 - Suppl. Ordinario n. 10](#));

Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2020;

**(16)**

[LEGGE 28 FEBBRAIO 2020, N. 7](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. ([GU Serie Generale n. 50 del 28-02-2020](#));

Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/2020.